



COMUNE DI BORGOSATOLLO  
Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO**

### **per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza**

(art. 3 – commi 54, 55, 56 e 57 – Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D.Lgs. 267/2000, artt. 46, 76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008)

*(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 24/05/2010)  
**e costituente allegato n. 2 al REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**, approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 26/06/1996 e successiva integrazione approvata con D.G.C. n.57 del 02/08/1998*

#### **I N D I C E**

- Art. 1 – Contenuto del regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi
- Art. 3 – Programmazione degli incarichi
- Art. 4 – Limiti di spesa
- Art. 5 – Procedure di affidamento
- Art. 6 – Pubblicità degli incarichi
- Art. 7 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti
- Art. 8 – Estensione
- Art. 9 – Esclusioni
- Art. 10 – Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Contenuto del regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale e coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 – c. 6 e segg. – del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110 – c. 6 – del D.LGs. n. 267/2000 e dell'art. 3 – commi 54, 55, 56 e 57 – della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale n. 15 del 27.04.2010.

## **Articolo 2**

### **Presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi**

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
  - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
  - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
  - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – c. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08 (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dai requisiti della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertamento in concreto condotto sull'esame di documenti curricula.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente (o per il responsabile) che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.
6. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

### **Articolo 3**

#### **Programmazione degli incarichi**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 - c. 55 - della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, c. 3 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato nel comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 - c. 7, 170 - c. 3, e 171 - c. 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08.'acquisizione e l'utilizzo degli apparecchi cellulari deve essere improntato a principi di razionalizzazione delle risorse strumentali e della progressiva riduzione delle spese di esercizio.

### **Articolo 4**

#### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 - c. 56 - della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08.

## **Articolo 5**

### **Procedure di affidamento**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro, al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra i 20.000,00 e 206.000,00 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori.
4. L'affidamento diretto, sentito il Segretario Comunale, è consentito solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza.
5. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

## **Articolo 6**

### **Pubblicità degli incarichi**

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati.

## **Articolo 7**

### **Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000,00 euro – Iva esclusa -, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima e la legislazione vigente.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

## **Articolo 8**

### **Estensione**

1. Le società in House debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di Iva, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

## **Articolo 9**

### **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento :
  - a) Le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D.Lgs. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 - comma 42 - della Legge n. 311/2004;
  - b) Le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
  - c) La rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
  - d) Le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

## **Articolo 10**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua approvazione.